



N. 0630 05.01
No. 43 05.01
12 06 05.01

17 uoc 3

COMUNE DI BAUCINA

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 23.03.01 e 26.03.01. con atto n° 10 e N. 11

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 22.04.01 al 06.05.01. ;

E' stato esaminato dal CO.RE.CO. Regionale nella seduta del n°

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. pima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 23-05-01 al 06-06-01

E' entrato in vigore il 07-06-01, 15° giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

Data 11-6-01

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BAUCINA


Prov. Palermo

Publicato il presente *REG. 01 A. 11501* all'Albo Pretorio di questo Comune dal *23/05/01* al *06/06/01* d'ordine. *433*

Baucina *11 GIU. 2001*

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Gestione del servizio e tariffe

1. Il Comune di Baucina svolge direttamente "in economia" il servizio di distribuzione dell'acqua, ai sensi delle vigenti leggi in materia, provvedendo a:

- provvista e distribuzione dell'acqua potabile;
- costruzione e manutenzione delle relative opere;
- Gestione degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio interessato;
- progettazione e realizzazione di nuovi impianti idrici;
- sorveglianza su eventuali altri acquedotti potabili esistenti;
- svolgere ogni altra competenza, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Il Comune determina e modifica le tariffe, i canoni e tutti gli altri diritti previsti dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, nonché le norme di utenza.

3. Le tariffe e i canoni sono quelli approvati annualmente in sede di adozione del bilancio di previsione.

4. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi al servizio, nel corso dell'esercizio. L'aumento della tariffa avrà effetto retroattivo per l'esercizio corrente, al fine di ristabilire il rapporto di copertura previsto per legge, dandone comunicazione a mezzo di pubblicazione all'Albo Comunale. Analoga facoltà il Comune si riserva per il regolamento.

5. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche regolamentari si intendono tacitamente accettate.

Art.2 - Competenze degli uffici comunali

1. L'adozione di tutti gli atti amministrativi e di gestione relativi al servizio di distribuzione idrica restano assegnati alla competenza dell'Area tecnica, quale attende, altresì, alla gestione del personale addetto al servizio stesso - ai sensi di quanto stabilito nel presente regolamento e nel regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

2. La riscossione e bollettazione delle tariffe e dei canoni previsti dal comune, nonché la gestione dei rapporti con eventuali ditte esterne autorizzate a svolgere il servizio di bollettazione, resta affidata al servizio tributi.

3. L'istruttoria delle proposte relative alla modificazione delle tariffe e canoni, resta nella competenza del servizio finanziario.

4. Per svolgere la funzione di controllo e sorveglianza sul corretto funzionamento dei servizi ed impianti idrici, il personale dell'ufficio di cui al comma 1, munito di regolare tesserino di riconoscimento, potrà avere sempre libero accesso nei locali e nei luoghi in cui si trovano collocate le condutture d'acqua, i congegni di misura e di limitazione di portata installati dal Comune o da privati, per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che si ritenessero necessari.

5. Per quanto non contenuto nel presente regolamento in materia di organizzazione del servizio idrico, si rimanda a quanto previsto nel vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi.

TITOLO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art.3 - Fornitura dell'acqua

1. Nelle zone già fornite di rete di distribuzione dell'acqua, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e semprechè vi siano le condizioni tecniche, è tenuto alla fornitura dell'acqua.
2. ~~La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore.~~
3. Sono ammesse forniture a "forfait", senza contatore, per l'alimentazione degli impianti antincendio e per garantire l'approvvigionamento in zone non servite da condutture.
4. L'acqua si intende fornita al contatore, e, in genere, all'apparecchio misuratore. Il Comune non è responsabile per il mancato afflusso dell'acqua a quota più elevata di quella ove è ubicato il contatore.
5. Qualora si dovesse accertare la presenza di aria nelle tubazioni, non superabile con accorgimenti tecnici adeguati, tale da determinare un conteggio volumetrico superiore all'effettivo consumo di acqua, l'Amministrazione comunale potrà stabilire di concedere una percentuale di abbattimento sul consumo rilevato.
6. L'abbattimento percentuale sul consumo di acqua di cui al comma precedente potrà essere deliberato dalla giunta comunale su proposta motivata da parte dell'ufficio di cui all'art.2 comma 1. L'abbattimento della tariffa deliberato non potrà essere superiore al 10 % e la sua applicazione potrà avvenire con il contestuale obbligo, da far assumere agli utenti interessati, di non presentare ricorsi di qualunque natura per la contestazione dei consumi fatturati dal Comune.

Art.4 - Mancanza di acqua

1. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune per mancanza di acqua o deficienza di pressione dovuta a causa di forza maggiore. Se, tuttavia, la mancanza dell'acqua dovesse persistere per un periodo di oltre 30 giorni consecutivi, per fatto noto ed esteso ad almeno un gruppo di abitazioni, l'utente ha diritto a richiedere la rescissione del contratto che diverrà operante dal primo giorno del mese successivo alla notifica al Comune..

Art.5 - Tipo di forniture

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) forniture per uso pubblico;
 - b) forniture per uso privato di civile abitazione;
 - c) forniture per uso privato di esercizi commerciali o industriali;
2. E' fatto assoluto divieto agli utenti di fornire a terzi l'acqua fornita dal comune, a qualsiasi titolo, anche gratuito.

Art.6 - Impianti ad uso pubblico

1. Gli impianti per uso pubblico di cui al precedente art.5 lettera "a", sono considerati i seguenti:

- a) le fontanelle pubbliche;
- b) gli impianti di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti per il rifornimento delle autobotti;
- d) gli impianti antincendio costruiti su suolo pubblico.

2. E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici;
- b) di applicare alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale;
- c) di prelevare acqua dagli impianti di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della destinazione degli impianti predetti;
- e) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l'uso cui sono destinati

Art.7 - Fornitura a favore di Condominio

1. Nel caso di edifici in condominio, il Comune installa un solo contatore ed il contratto di fornitura è stipulato dall'Amministratore del condominio stesso o persona delegata dall'assemblea dei condomini, prevedendosi che, di ogni pagamento dovuto per fornitura di acqua o per altre cause connesse all'erogazione di acqua, sono responsabili solidalmente sia l'Amministratore sia il delegato sia ogni singolo condomino.

2. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, il Comune può egualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da un solo contatore, semprechè i proprietari o gli usufruttuari stipulino unico contratto e si obblighino solidamente a rispondere dell'adempimento del rapporto contrattuale.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 la quota relativa al nolo contatore dovrà essere pari al canone previsto per il singolo contatore moltiplicato il numero totale di unità immobiliari di cui è costituito lo stabile, prescindendo dall'occupazione o meno delle unità immobiliari.

4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 le fasce a cui corrispondono le singole tariffe dovranno essere allargate tenendo conto del numero totale di immobili di cui è costituito lo stabile (ogni singola fascia sarà moltiplicata per il numero totale di immobili di cui è costituito lo stabile).

5. In presenza, nello stesso immobile condominiale, di esercizio commerciale o industriale, tale esercizio dovrà stipulare un apposito contratto per l'uso specifico e dotarsi di proprio contatore.

6. In particolari casi, il Comune, a suo insindacabile giudizio, per ragioni tecniche, può far luogo a più utenze, nel numero e con le modalità che verranno stabilite dall'Ufficio stesso.

7. Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte dell'edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, deve essere esibito il consenso di tutti i condomini perché possa provvedersi alla costruzione dell'impianto.

8. Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie e il Comune può rifiutarsi di stipulare il contratto.

9. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può stipulare un unico contratto anche con proprietari od usufruttuari di unità abitative non in condominio di una stessa zona, purché tutti si obbligino solidamente a rispondere del rapporto contrattuale nei modi e termini stabiliti dallo stesso Comune.

Art. 8 - Domanda del servizio

1. Per la fornitura di acqua, gli interessati presentano una domanda in carta libera, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio, che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) l'utilizzo dell'acqua di cui si richiede la fornitura (domestico, commerciale o industriale);
- b) l'ubicazione esatta dell'immobile;
- c) in che qualità il richiedente chiede la fornitura: proprietario, usufruttuario, inquilino, amministratore di condominio o occupante che vanta altro tipo di diritto reale;
- d) il recapito presso il quale indirizzare le fatture commerciali.

2. La domanda effettuata dal proprietario o dall'usufruttuario, contenente la dichiarazione relativa al diritto di proprietà o usufrutto, dovrà essere verificata d'ufficio, senza onere di presentazione di ulteriori documenti.

3. La domanda effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal contratto di locazione o dal nulla osta sottoscritto dal proprietario. In ogni caso, la fornitura di acqua effettuata a favore dei locatari o occupanti autorizzati, può avvenire soltanto qualora venga presentata una dichiarazione sottoscritta dal proprietario, con cui egli si obblighi solidariamente per i pagamenti ed ogni altro tipo di responsabilità connessa alla fornitura dell'acqua, nei confronti del comune.

4. La domanda effettuata per conto di un condominio o di altra persona giuridica privata deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente ne è il legale rappresentante o che ne è delegato. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente la richiesta formale con l'indicazione del provvedimento che la autorizza.

5. Ogni richiesta di fornitura comporta la stipulazione di apposito contratto di utenza e il pagamento della tariffa e dei canoni approvati dal Comune.

6. L'ufficio di cui al comma 1 dell'art.2 è competente per compiere gli accertamenti e le verifiche che riterrà necessarie al fine di adempiere alle norme vigenti in materia di abusivismo edilizio e di erogazione di servizi pubblici in genere

TITOLO III

IL CONTRATTO DI UTENZA E I VERSAMENTI

Art.9 - Contratti di utenza

1. Il Comune provvede alla fornitura dell'acqua nelle zone approvvigionate del territorio comunale, nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle fonti di esercizio.
2. La somministrazione e fornitura dell'acqua è regolata con appositi contratti predisposti d'ufficio, che richiamano le condizioni contenute nel presente regolamento, ma che possono contenere ulteriori prescrizioni particolari, cui gli utenti sono tenuti al rispetto. In ogni caso, le clausole contrattuali sono prevalenti rispetto alle norme regolamentari.
3. I contratti di utenza per la somministrazione e fornitura di acqua verranno stipulati a mezzo di scrittura privata, per il comune, dal responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 dell'art.2, a seguito di adeguata istruttoria della domanda presentata da effettuarsi da parte di personale assegnato allo stesso ufficio.
4. Il contratto viene redatto in triplice copia di cui l'originale, in bollo, rimane agli atti dell'Ufficio. I contratti stipulati saranno registrati e conservati a cura dello stesso ufficio di cui al comma 1 dell'art.2. Per la registrazione interna di tale tipo di contratti si provvederà attraverso appositi repertori vidimati dallo stesso responsabile dell'ufficio e tenuti sotto la sua responsabilità.
5. In caso d'uso e per eventuali contenziosi, il contratto stesso potrà essere registrato all'ufficio registro competente per territorio. In tale ultimo caso sarà registrato anche nel repertorio generale tenuto dal segretario comunale.
6. I contratti d'utenza prevedono le violazioni per le quali il contratto debba considerarsi risolto di diritto o per le quali si preveda la possibilità del recesso da parte del Comune, facendo salva la possibilità di azioni legali per il recupero dei crediti e per il risarcimento di eventuali danni.
7. Sono interamente a carico degli utenti le spese tutte relative ai contratti (registrazione, bolli, e spese per copia), come pure le imposte, tasse, contributi o canoni erariali, presenti e futuri che dovessero gravare sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi. E ciò anche se non espressamente indicati nel contratto o sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.

Art. 10 - Tariffe e modalità di pagamento

1. Il canone della fornitura e le altre somme dovute al Comune in dipendenza del contratto d'utenza dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nelle bollette fatturate.
2. Le tariffe in vigore si applicano sui consumi rilevati a seguito della lettura dei contatori. Le tariffe, canoni, tipologie di consumi, modalità e periodicità di pagamento sono stabiliti con deliberazione dell'organo competente per legge o per statuto.
3. A cura del Comune, o di ditta autorizzata, sarà inviata, con la periodicità stabilita, a ciascun utente, la fattura commerciale aperta nella quale saranno riportati:

- la lettura del contatore e i consumi effettuati nell periodo di riferimento;
- l'importo del canone applicato sui consumi;
- l'importo degli eventuali maggiori consumi effettuati e non fatturati precedentemente;
- l'importo degli eventuali rimborsi da effettuarsi a seguito di maggiori pagamenti effettuati e non dovuti;
- il termine del pagamento;
- l'importo delle spese postali;
- l'importo delle spese di fatturazione;

- l'importo I.V.A.;

- quant'altro dovuto dall'utente per regolamento.

4. Trascorso il termine indicato per il pagamento, il comune applicherà, a titolo di penale, l'interesse di mora del 10% su base annua per ogni giorno di ritardo, con un minimo di L.500.

5. Trascorso il termine di 60 giorni dal mancato pagamento, in caso di persistente morosità da parte dell'utente, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, togliere il contatore e risolvere il contratto di utenza, senza obbligo di ulteriore diffida e notifica.

6. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dall'interruzione della fornitura.

7. Non può essere stipulato contratto con altro componente lo stesso nucleo familiare per il quale è stata accertata morosità.

Art. 10 bis

Viene concessa al cittadino/utente la possibilità di pagamento del canone della fornitura e delle altre somme dovute al Comune in dipendenza del contratto d'utenza, in rate semestrali, comprese di relativi interessi, in aggiunta alla possibilità di pagamento dell'importo annuo in un'unica soluzione;

Art.11 - Versamenti e cauzione

1. All'atto della stipula del contratto l'utente dovrà effettuare i versamenti indicati nella TABELLA B allegata al presente regolamento.
2. L'utente è tenuto, altresì, al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta realizzazione delle opere di presa, nella misura di £.100.000 per ogni metro lineare di scavo. Tale deposito cauzionale verrà restituito non appena sarà accertato da parte dell'ufficio comunale, il regolare ripristino del piano stradale

Art.12 - Durata dei contratti e disdetta

1. I contratti di utenza hanno una durata illimitata sino a che non, interviene espressa comunicazione di disdetta. Alla scadenza del contratto il Comune si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà.
2. Il contratto di utenza avrà decorrenza dalla data di attivazione della presa. L'iscrizione a ruolo dell'utenza decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di attivazione della presa.
3. L'eventuale comunicazione di disdetta avrà efficacia dal bimestre successivo alla comunicazione stessa, fermo restando l'obbligo di regolarizzare eventuali situazioni debitorie.
4. In caso di mancata regolarizzazione delle situazioni debitorie da parte dell'utente cessante, l'ufficio di cui al comma 1 dell'art.2 dovrà procedere al recupero coattivo delle somme, attivandosi, se necessario, anche nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili.
5. L'utente non può ottenere la riattivazione dell'utenza se non previo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiti e dei pagamento dovuti.

Art. 13 - Voltura del contratto

1. Per Voltura si intende il cambiamento nella titolarità del contratto relativo ad un contatore acqua già presente presso l'immobile da servire.
2. Nel caso di mutamento di titolarità dell'utenza, l'utente cessante o subentrante deve darne tempestivo avviso al Comune al fine di effettuare apposita voltura del contratto a nome del nuovo utente.
3. L'utente cessante, sino all'avvenuta voltura del contratto vigente, è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali, deve effettuare i pagamenti per i consumi calcolati e risponde ~~anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali ed agli apparecchi di proprietà del Comune.~~
4. L'utente subentrante deve effettuare, senza oneri, la voltura del contratto di utenza, previa presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8.
5. Per eventuali debiti pregressi relativi alla stessa presa d'acqua, l'Amministrazione dovrà rivalersi soltanto sull'utente cessante e sugli eventuali responsabili solidali, senza alcuna pretesa nei confronti del subentrante.
6. Qualora il Comune venga comunque a conoscenza del mutamento nella titolarità dell'utenza, senza avviso da parte degli utenti, inviterà il subentrante a regolarizzare la sua posizione, entro il termine di venti giorni, con la voltura del contratto di utenza, pena, in caso contrario, la cessazione del contratto vigente e la sospensione dell'erogazione dell'acqua.
7. In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune per tutti i pagamenti dovuti. Essi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere alla voltura del contratto. In mancanza, il precedente contratto s'intenderà risolto e l'erogazione dell'acqua verrà sospesa.

Art.14 - Conservazione della presa d'acqua

1. L'utente entro un anno dalla cessazione del contratto di fornitura, ha diritto alla conservazione della presa e potrà disporre secondo la volontà. Dopo un anno dalla cessazione

Art.15 - fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto d'utenza al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi o risolvere il medesimo.
2. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 7 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

Art.15 - Fallimento dell'utente

3. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto d'utenza al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi o risolvere il medesimo.

4. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 7 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

Art.16 - Erogazioni provvisorie

1. A richiesta, il Comune può concedere delle erogazioni provvisorie di acqua per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a otto mesi e per la quantità non inferiore ad un metro cubo al giorno.
2. Sono considerate erogazioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelli per prelevamenti occasionali.
3. Il pagamento delle suddette erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta. L'eventuale maggiore consumo sarà conteggiato o pagato ad anno posticipato. Qualora il contratto, abbia durata inferiore ad un anno, le somme relative ai maggiori consumi saranno pagati alla scadenza. Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta, costituendo, questa, il consumo minimo da lui impegnato.
4. Il contratto di utenza provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione dell'utenza, che peraltro non potrà superare la durata complessiva di un anno.
5. Per le utenze provvisorie, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento

Art.17 - Fornitura per cantieri edili

1. Chi richiede una fornitura di acqua per uso cantiere edile, dovrà versare al Comune, oltre a quanto fissato, anche l'eventuale altra somma dovuta per legge, relativo all'immobile da costruire e dovrà dichiarare di essere in possesso di regolare concessione edilizia o autorizzazione.
2. La presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.
3. Il contratto di fornitura per uso cantiere edile si intenderà risolto di diritto, alla fine dei termini assegnati con la Concessione edilizia per la costruzione dell'immobile ed il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito provvedere alla sistemazione definitiva dell'impianto ed alla sottoscrizione del nuovo contratto.

TITOLO IV

OPERE DI PRESA E CONDOTTE STRADALI

Art.18 - Opere di presa

1. Sotto la denominazione di opere di presa si comprendono la tubazione di derivazione dalla condotta principale, le apparecchiature, e i manufatti che dalla condotta di distribuzione vanno fino alla saracinesca installata immediatamente dopo l'apparecchio di misura compreso.
2. L'esecuzione dell'opera di presa viene autorizzata dal Comune ed eseguita dall'utente nel luogo e con le modalità e criteri preventivamente indicati dal personale addetto del Comune. L'utente assume la responsabilità relativamente alla disponibilità dell'immobile in cui sarà eseguita l'opera di presa.
3. La spesa per le opere di presa è sempre a carico dell'utente. Qualsiasi guasto o danneggiamento cui fosse soggetta l'opera di presa, da parte di terzi o da fatti non rientranti nella ordinaria manutenzione, sarà riparata dal Comune. L'utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune di eventuali guasti rilevati.
4. Il Comune preavviserà l'utente della riparazione da eseguire sempre che questa non rivesta carattere d'urgenza, nel qual caso si provvederà immediatamente, senza alcun preavviso.
5. Se si renderà necessario sostituire l'opera di presa per il suo stato di fatiscenza, la spesa della sostituzione sarà a carico dell'utente.
6. La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta normalmente con un'unica presa, ma, se necessario, potrà essere fatta, anche con più prese.
7. Tutte le riparazioni di verifica, manovre, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dal personale del Comune.
8. E' fatta tassativa proibizione all'utente di provvedere direttamente. Contravvenendo a tale disposizione, l'utente risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivarne.
9. Il Comune non è responsabile dei danni di qualsiasi specie ed entità che avessero a verificarsi a seguito di fuoriuscita di acqua dall'opera di presa da qualsiasi causa determinata.
10. Il Comune resta espressamente facoltato dall'utente a modificare l'opera di presa a suo insindacabile giudizio, come pure ad unificare più opere di presa in un unico, restando a carico dell'utente le opere di modifica degli impianti interni conseguenziali a quanto eseguito.
11. Per le strade prive di rete di distribuzione, il Comune può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo nella spesa di costruzione della tubazione stradale mediante versamento a fondo perduto nella misura a tal uopo prevista.

Art.19 - Opere su proprietà altrui

1. Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, il Comune debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell'opera di presa in proprietà di terzi e di Enti Pubblici (ANAS, Provincia, Regione), l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente:

- a) si faccia rilasciare dai proprietari dell'immobile, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nulla osta affinché siano costituite sulla proprietà privata o pubblica la servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.
- b) s'impegni, ove ne ricorrono i presupposti, ad effettuare il pagamento della spesa che dovrà sostenere per lo spostamento dell'opera di presa dall'apparecchio di misura appena sistemate le tubazioni di distribuzione sugli spazi pubblici prospicienti l'utenza essere previsto che il proprietario dovrà consentire la costruzione di tutte quelle opere di presa che il Comune riterrà opportuno eseguire per l'allacciamento di nuove utenze. Inoltre sia il richiedente che il terzo proprietario dovranno obbligarsi solidamente a tramutare il nulla osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a semplice richiesta del Comune ed a loro spese.

Art.20 - Distacco della presa

1. All'atto della scadenza o della risoluzione del contratto, a cura del Comune ed a spese dell'utente sarà staccata la diramazione di utenza dalle condotte distributrici, ad eccezione di quei casi in cui l'opera di presa è eventualmente utilizzata per l'alimentazione di altre utenze.

2. A carico dell'utente sarà posta anche la spesa per il ripristino della pavimentazione stradale.

Art.21 - Condotte stradali

1. Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto dagli utenti, appartengono al Comune.

2. Le derivazioni di utenze sino al rubinetto installato prima del misuratore appartengono al Comune, anche se costruite a spese dell'utente.

3. Le derivazioni di utenze dal rubinetto installato dopo il contatore sono invece di proprietà dell'utente proprietario dell'immobile a servizio del quale la derivazione è stata costruita.

Art.22 - Interruzione forniture

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua e alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s'impegna a provvedere, con la maggiore possibile sollecitudine, a ripristinare la regolarità del flusso.

2. Per quanto possibile, il Comune cercherà di avvertire preventivamente dell'interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per la interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danno o rimborso spese.

TITOLO V

CONTATORI

Art.23 - Nicchie

1. Il tubo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dal Comune tenendo presente le caratteristiche dell'utenza richiesta.
2. L'Amministrazione si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa dell'apparecchio di misura nello stabile da servire e l'utente dovrà provvedere alla costruzione di una nicchia secondo le norme dettate dall'Amministrazione al fine di assicurare la regolare collocazione e custodia dell'apparecchio.
3. Il luogo dove dovrà essere installato il contatore sarà concordato con l'utente. L'utente ha l'obbligo di costruire a sue spese la nicchia destinata a contenere i contatori che dovranno essere installati in luoghi dove il personale addetto possa liberamente accedere per procedere alla lettura e alla spiegazione.
4. Normalmente i contatori sono installati:
 - in nicchie eseguite esternamente nella facciata degli immobili e situate a 90 cm. di altezza dal suolo, e munite di scarico di acqua;
 - in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o di muri di recinzione, eseguite come sopra;
 - eccezionalmente negli androni degli stabili o in locali appositamente costruiti o nei sottoscala.
5. La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'utente, il quale assume altresì l'onere di mantenere sgombro e pulito detto manufatto.
6. Tutti gli apparecchi misuratori verranno forniti dal Comune muniti di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.
7. Il Comune ha facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere eseguite dall'utente, non permetta più la ispezione o la lettura del contatore.
8. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e a mezzo del suo personale.

Art.24 - Installazione dei contatori

1. I contatori sono forniti agli utenti dal Comune, che provvede alla loro installazione e manutenzione.
2. L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o danneggiamento. Nell'uno e nell'altro caso dovrà darne immediata comunicazione al Comune.
3. Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto generalmente a cura e spese del Comune.

4. Il Comune è tenuto ad eseguire le riparazioni anche per guasti dovuti ad incuria o manomissione dell'utente. In tal caso l'utente stesso è obbligato a rimborsare al Comune le spese sostenute, secondo il preventivo redatto dall'ufficio comunale.
5. Qualsiasi manomissione all'apparecchio misuratore è vietato all'utente, sotto pena anche del pagamento dei danni.
6. Per il nolo e la manutenzione del contatore, l'utente è tenuto a corrispondere al Comune i canoni annuali nella misura legalmente autorizzata ed approvata.

Art.25- Lettura dei contatori

1. Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti ed ispezionati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e di norma almeno una volta all'anno nel mese di aprile.
2. Qualora non sia possibile, per causa dell'utente, preventivamente avvisato a mezzo comunicazione scritta indicante la data e l'ora della successiva lettura, sarà facoltà del Comune sospendere la erogazione dell'acqua, la quale sarà ripresa dopo la effettuazione della lettura e il pagamento dell'acqua consumata.
3. Qualora non sia possibile rilevare la lettura del contatore a causa di illeggibilità o altra causa che ha reso il misuratore inattendibile e nel corso del periodo di riferimento non si è avuta nessuna segnalazione di guasto si imputerà, per presunzione, un consumo pari alla media pro - capite arrotondata per eccesso che verrà ad essere indicato nell'atto di "approvazione dei ruoli utenti acqua potabile" emesso dall'Ufficio Tributi dell'anno precedente, **moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare.**

**N.B articolo modificato con atto di C.C. n. 25 del 04/09/2014.
L'integrazione all'articolo è stata evidenziata in grassetto**

Art.26 - Verifica dei contatori

1. L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore può chiedere la verifica del contatore installato.
2. Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, il Comune disporrà le opportune variazioni contabili ed il rimborso all'utente delle eventuali somme da questo pagate in più.
3. Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato a scelta del Comune nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.- Se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato. Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.
4. Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, l'utente sarà tenuto al pagamento del consumo letto nel contatore.

Art.27 - Sostituzione dei contatori

1. In caso di rimozione o sostituzione dei contatori, verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro ed il numero del nuovo contatore, quando trattasi di sostituzione. Il contenuto del verbale verrà comunicato all'utente.

TITOLO VI

IMPIANTI INTERNI

Art.28 - Impianti interni

1. Ogni impianto di derivazione dovrà essere dotato di saracinesca di arresto posta subito dopo l'apparecchio di misura, in luogo ben visibile e di facile accesso in modo che, occorrendo per qualsiasi motivo, sospendere il deflusso dell'acqua l'utente stesso possa agevolmente manovrare la saracinesca senza ricorrere all'Ufficio.
2. Tutte le opere di diramazione interne, a valle della predetta saracinesca, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.
3. Gli impianti interni dovranno, peraltro, essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza e con quelle contenute in serbatoi ed apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti comunque a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità di immissione in rete di acqua non igienicamente pura.
4. Di norma, le tubazioni principali dopo l'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non superiore a quello delle tubazioni prima dell'apparecchio di misura, installate dal Comune.
5. E' vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano danneggiare la distribuzione ad altri utenti, o l'apparecchio misuratore.
6. E' vietato inoltre di usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per gli apparecchi elettrodomestici, od altro.
7. Qualora gli incaricati dal Comune constatino che gli impianti interni non corrispondono alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti, perché provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati dovessero persistere oltre il termine di giorni 15 da quella della ricezione dell'avviso, il Comune non concederà la fornitura dell'acqua e la sospenderà, se già iniziata fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno stati eliminati.

Art.29 - Impianti di sollevamento acqua

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nei casi di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle opere di presa.

Art.30 - Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo dell'acqua che potrà accumularsi, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. Il Comune in ogni caso non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni di qualunque specie che dovessero derivare all'utente o a terzi a causa della irregolare tenuta dei serbatoi e del loro irregolare funzionamento.

Art.31 - Interventi del comune

1. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
2. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che egli possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
3. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
4. I verbali di ispezione redatti dal personale del Comune fanno piena fede fino a prova contraria
5. Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate dal Comune con regolare lettera raccomandata.

Art.32 - Impianti anti incendio

1. Il Comune, su richiesta degli utenti, provvede alla alimentazione degli impianti antincendio, derivanti direttamente dalla rete o a suo giudizio e previo benestare dei Vigili del Fuoco, dalla tubazione alla alimentazione dello stabile, contro il pagamento dei contributi dei canoni previsti.
2. Per l'alimentazione di tali impianti l'utente dovrà stipulare un apposito contratto. L'utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il Comune concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata d'acqua ottenibile dagli impianti soltanto per la operazione di estinzione in caso di incendio.
4. In questo caso l'utente dovrà darne avviso al Comune a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, riservandosi di produrre entro dieci giorni attestazione vistata dai Vigili del Fuoco, comprovante l'avvenuto incendio.
5. Analogo avviso l'utente è tenuto a dare al Comune nel termine di tre giorni, di eventuali guasti, rotture, manomissioni e disigillature riscontrate all'impianto antincendio.
6. Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione degli idranti antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, nonché le spese per le visite in concorso con i VV.FF., sono a carico dell'utente.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art.33 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
2. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
3. Esso sarà richiamato nel contratto di utenza del quale dovrà indicarsi parte integrante senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di acquistarne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo, ed anche a semplice richiesta.
4. Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto le precedenti norme in materia, salvo le situazioni di fatto preesistenti.
5. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla seconda pubblicazione all'Albo pretorio, una volta intervenuto il riscontro favorevole del Coreco regionale.
6. Le tariffe per il consumo dell'acqua sono soggette all'automatica elevazione percentuale stabilita di volta in volta dalle leggi finanziarie statali o regionali.

Art.34 - Edifici in sanatoria

1. Nelle more dell'approvazione dei progetti edilizi in sanatoria, le persone che abitassero appartamenti costruiti abusivamente, possono richiedere l'utenza purché si adeguino a quanto previsto dall'art. 45 della legge 28.2.1985, n.47.